

# **REGOLAMENTO PER ACCESSO, GESTIONE E UTILIZZO AREE DI SGAMBAMENTO CANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28.11.2016  
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 28.12.2016 al 12.01.2017

# INDICE

## **Titolo I – Disposizioni Generali**

Art. 1 – Principi generali ed oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

## **Titolo II – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico**

Art. 3 – Aree riservate allo sgambamento dei cani

Art. 4 – Tutela del patrimonio Comunale

## **Titolo III – Norme di Comportamento**

Art. 5 – Tutela del patrimonio Comunale

Art. 6 – Raccolta delle deiezioni solide

Art. 7 – Museruole e guinzagli

## **Titolo IV – Illeciti e sanzioni**

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 – Disposizioni a carattere Generale

Art. 10 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

## **Titolo V – Disposizioni finali**

Art. 11 – Norme generali

Art. 12 – Entrata in vigore

.

## **Titolo I – Disposizioni Generali**

### **Art. 1 – Principi generali ed oggetto del Regolamento**

Il Comune di Trezzo sull'Adda nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura, la conservazione e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune di Trezzo sull'Adda condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15/10/1998 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente.

Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile

con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune di Trezzo sull'Adda individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi indicati, è finalizzato alla istituzione e disciplina di aree verdi pubbliche riservate alla socializzazione ed alla sgambatura dei cani. E' altresì finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene di dette aree, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non-vedenti.

### **Art. 2 - Definizioni**

Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico e nello specifico sulle aree destinate allo sgambamento dei cani. Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- area pubblica o di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale su cui hanno libero accesso i cittadini.
- Aree sgambamento dei cani: Aree verdi pubbliche, distribuite sul territorio Comunale, nelle quali non vige l'obbligo di guinzaglio/museruola e l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto di specifiche norme comportamentali.  
Esse permettono, soprattutto a chi non ha un giardino, di dare al proprio animale un momento di evasione dallo stress della città, di sfogare le energie accumulate durante la giornata - più di una semplice passeggiata - e soprattutto di poter interagire con altri cani, senza le tensioni causate dal guinzaglio.
- Le aree di sgambamento non sono in alcun modo da considerarsi "gabinetti pubblici" per i cani e gli accompagnatori sono tenuti ad adoperarsi per evitare l'effettuazione di deiezioni all'interno degli spazi comuni e, in ogni caso adoperarsi per l'immediata rimozione degli escrementi impedendo il calpestio da parte degli altri cani.
- Accompagnatore: la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico.

## **Titolo II – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico**

### **Art. 3 – Aree riservate allo sgambamento dei cani**

La Giunta Comunale istituisce con propria delibera su aree verdi pubbliche, opportunamente distribuite sul territorio Comunale, "aree sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo

di guinzaglio e, laddove necessario di museruola. Tali dispositivi vanno in ogni caso mantenuti negli animali fino all'ingresso dell'area.

In ottica di massima partecipazione, la gestione delle aree di sgambamento dei cani può essere concessa, previa stipula di apposita convenzione ad enti e/o associazioni regolarmente costituiti ed aventi nelle proprie finalità la tutela degli animali, che ne facciano richiesta al Comune.

#### **Art. 4 – Tutela del patrimonio Comunale**

E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile. E' sempre vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi Comunali riservati ai bambini, in aree verdi annesse a edifici e/o monumenti di particolare pregio locale destinate a visite da parte di scolaresche, in aree destinate e attrezzate per particolari scopi ludico e/o educativi, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

### **Titolo III – Norme di Comportamento**

#### **Art. 5 – Tutela del patrimonio Comunale**

Per motivi di sicurezza l'accesso alle aree di sgambamento è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani, nonché al personale incaricato e addetto alla manutenzione e/o controllo. Dette aree sono opportunamente segnalate, recintate e dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti.

Presso le aree di sgambamento deve essere affisso un avviso, chiaro e ben visibile, recante le condizioni generali di responsabilità che si intendono notificate a chiunque acceda all'area nei termini di seguito indicati:

Chiunque acceda all'area di sgambamento dei cani:

1. deve aver preventivamente preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite nel presente Regolamento e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
2. accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento
3. e' consapevole del fatto che i cani all'interno dell'area, sono liberi di muoversi senza museruola e senza guinzaglio, potendo ingenerare "discussioni" tra loro su cui i proprietari sono chiamati a vigilare e ad intervenire senza indugio per evitare che rechino nocumento;
4. risponde sia civilmente che penalmente del danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità;

All'interno delle "aree di sgambamento cani" devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

- gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal vigente regolamento di Polizia Urbana ed altresì nel presente regolamento;
- gli accompagnatori sono tenuti a segnalare al Comune eventuali utilizzi o comportamenti nelle aree istituite non conformi agli scopi ed alle finalità per cui sono state realizzate;
- l'accesso è consentito ai soli cani, purchè non versino in periodo favorevole all'accoppiamento, regolarmente registrati all'anagrafe canina, vaccinati ed assicurati, fino ad un numero massimo proporzionato alla grandezza dell'area;
- i conduttori dei cani sono responsabili del benessere del controllo e della conduzione dei cani e rispondono sia civilmente sia penalmente, di eventuale danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

- i conduttori per far accedere alle aree i propri cani debbono sempre essere muniti di guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
- i minori al di sotto di anni 15 possono avere accesso alle aree solo se accompagnati da un adulto;
- a garanzia dell'igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo ai conduttori dei cani di portare con sé palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione;
- le aree istituite devono essere mantenuta in buona stato; a tal fine gli accompagnatori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto;
- in tutte le aree istituite è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi, sigarette, ecc.);
- è proibito introdurre mezzi motorizzati (esclusi quelli di soccorso e per lavori di manutenzione);
- non è consentito somministrare pasti ai cani (sono consentiti bocconcini a titoli di premio facendo attenzione che tale atto non generi "discussioni" tra gli animali);
- sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;
- sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani, eccetto la realizzazione di iniziative ludico – educative a favore dei cani stessi;
- il personale del Servizio Veterinario dell'ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza;
- è fatto obbligo ad ogni accompagnatore, che entra nell'area, di mantenere chiuso il cancello di accesso durante la permanenza e richiuderlo all'uscita.
- Il personale volontario disponibile a collaborare con il Comune per la gestione dell'area ai sensi dell'art. 3 ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni previste e concordate per il corretto funzionamento dell'area;
- Su tutta l'ara di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia)
- Il comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione.

#### **Art. 6 – Raccolta delle deiezioni solide**

Le deiezioni canine comportano rischi igienici e malattie in primis per gli altri cani, pertanto qualora si verificassero all'interno delle aree, come avviene in qualunque altro spazio pubblico o ad uso pubblico, vanno immediatamente rimosse dall'accompagnatore.

Nelle aree di cui agli articoli 3 e 4, gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione nei contenitori stradali per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o negli appositi raccoglitori ovvero in assenza nei contenitori dell'umido domestico;
- a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (palette, sacchetti, ecc.);
- ad essere dotati in adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle aree pubbliche o di uso pubblico. Il precedente impiego, anche a distanza di tempo breve, di raccoglitori idonei, non esclude la responsabilità dell'accompagnatore che non adempia successivamente agli obblighi previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 – Museruole e guinzagli**

Nelle aree di cui all'art. 3 e 4, gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a dotare di idonea museruola, oltre all'obbligo del guinzaglio, i cani aggressivi e in ogni caso qualora possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

## **Titolo IV – Illeciti e sanzioni**

### **Art. 8 - Sanzioni**

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da €. 25,00 ad €. 500,00) previste dal D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

### **Art. 9 – Disposizioni a carattere Generale**

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

### **Art. 10 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento**

La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale, anche attraverso lo svolgimento di servizi in borghese ove gli addetti, all'atto del controllo sono tenuti ad esibire apposito tesserino di riconoscimento, ed in particolare:

- al Corpo di Polizia Locale di Trezzo sull'Adda;
- al Corpo di Polizia Provinciale;
- agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- ai soggetti di cui all'art. 13 L. 689/81;
- alle GGEV convenzionate con il Comune di Trezzo sull'Adda;
- le Guardie zoofile volontarie;
- a soggetti convenzionati e/o incaricati dal Comune a norma di legge;

In caso di violazioni accertate alle norme del presente regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In caso di immediato pericolo i suddetti soggetti controllori potranno diffidare ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani.

## **Titolo V – Disposizioni finali**

### **Art. 11 – Norme generali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale, ed al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.